



Decreto Dirigenziale n. 322 del 18/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "TAGLIO BOSCO CEDUO SPECIE QUERCINE FG 24 P.LLE 48, 49, 112" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA (SA) - PROPOSTO DALLA SIG.RA ANGELONI MARIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n° 1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con D.P.G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- e. che con D.G.R. n. 324 del 19 marzo 2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ;
- f. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- g. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- h. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta del 21.10.2011, acquisita al prot. n° 833769 in data 4.11.2011, la Sig.ra Angeloni Maria, con sede in Salerno 84122 alla Via Paolo Volpe n. 16, ha presentato istanza di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 1/2010 relativa al progetto "taglio bosco ceduo specie quercine Fg 24 p.lle 48, 49, 112" da realizzarsi nel Comune di Sant'Angelo a Fasanella (SA);
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19 luglio 2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al Gruppo istruttore Montesano – Volpe;

- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di valutazione d'incidenza è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26.04.2012, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:
- in considerazione del fatto che si agisce su un habitat di interesse comunitario, eseguire il taglio a regola d'arte riservando dal taglio n. 100 matricine per ettaro (maggiore a quello di 70 previsto da norma), suddivise in 40 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite tra le classi di età multipla del turno.
 - di scegliere le matricine tra le piante da seme e in mancanza fra i polloni migliori e più sviluppati, distribuiti il più uniformemente possibile su tutta la superficie, la scelta delle stesse dovrà tenere conto della mescolanza delle specie e della loro percentuale di rappresentanza
 - effettuare l'intervento in un periodo non coincidente con il periodo di riproduzione della segnalata specie prioritaria *Canis Lupus**, che avviene tra aprile e giugno dopo una gestazione di due mesi, e dell'avifauna di interesse comunitario. L'interdizione delle attività del cantiere forestale saranno, dunque, dal 1 febbraio al 15 luglio.
 - compiere lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione il più prontamente possibile e procedere in uno al taglio e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso.
 - mantenere elementi forestali di bosco non ceduo per una fascia di rispetto di ridotta estensione pari a 20 m., in prossimità di corsi d'acqua perenni o temporanei
 - rilasciare a dote del bosco cinque piante per ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per la fauna ornitica ovvero caratterizzate da cavità in quanto tali caratteristiche risultano fondamentali per l'esistenza di alcune componenti faunistiche come piciformi, rapaci e insetti ma anche per molte formazioni vegetali basse come funghi e felci; in alternativa rilascio di "isole di biodiversità" secondo quanto definito dalla normativa regionale vigente.
 - rilasciare a terra 10 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo), per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto.
 - intraprendere misure atte a non incorrere nell'azione "distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli" vietata dalla DGR N. 2295 del 29 dicembre 2007 e, dunque, il rilascio a dote di tutte le piante sito di nidificazioni e di una area circolare interdotta al taglio di almeno 20 metri di raggio intorno alla pianta.
 - precludere al pascolo l'area di intervento per un periodo di 6 anni, periodo necessario, nell'area di intervento, affinché i polloni raggiungano un'altezza tale da sfuggire ai morsi del bestiame.
 - vietare scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo;
 - salvaguardare, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile;
 - allontanare le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale.
 - vietare l'apertura di nuove piste forestali così come prescritto dalle norme di attuazione del Piano del Parco in vigore.

- b. che la Sig.ra Angeloni Maria ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con bonifico del 17.12.2011, acquisita al prot. n° 7777 3 in data 4.01.2012;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97;
- D.P.R. n. 120/2003;
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., espresso nella seduta del 26.04.2012, in merito al progetto "taglio bosco ceduo specie quercine Fg 24 p.lle 48, 49, 112" da realizzarsi nel Comune di Sant'Angelo a Fasanella (SA), proposto dalla Sig.ra Angeloni Maria, con sede in Salerno 84122 alla Via Paolo Volpe n. 16, con le seguenti prescrizioni:
 - in considerazione del fatto che si agisce su un habitat di interesse comunitario, eseguire il taglio a regola d'arte riservando dal taglio n. 100 matricine per ettaro (maggiore a quello di 70 previsto da norma), suddivise in 40 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite tra le classi di età multipla del turno.
 - di scegliere le matricine tra le piante da seme e in mancanza fra i polloni migliori e più sviluppati, distribuiti il più uniformemente possibile su tutta la superficie, la scelta delle stesse dovrà tenere conto della mescolanza delle specie e della loro percentuale di rappresentanza
 - effettuare l'intervento in un periodo non coincidente con il periodo di riproduzione della segnalata specie prioritaria *Canis Lupus**, che avviene tra aprile e giugno dopo una gestazione di due mesi, e dell'avifauna di interesse comunitario. L'interdizione delle attività del cantiere forestale saranno, dunque, dal 1 febbraio al 15 luglio.
 - compiere lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione il più prontamente possibile e procedere in uno al taglio e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso.
 - mantenere elementi forestali di bosco non ceduo per una fascia di rispetto di ridotta estensione pari a 20 m., in prossimità di corsi d'acqua perenni o temporanei
 - rilasciare a dote del bosco cinque piante per ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per la fauna ornitica ovvero caratterizzate da cavità in quanto tali caratteristiche risultano fondamentali per l'esistenza di alcune componenti faunistiche come piciformi, rapaci e insetti ma anche per molte formazioni vegetali basse come funghi e felci; in alternativa rilascio di "isole di biodiversità" secondo quanto definito dalla normativa regionale vigente.
 - rilasciare a terra 10 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo), per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto.
 - intraprendere misure atte a non incorrere nell'azione "distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli" vietata dalla DGR N. 2295 del 29 dicembre 2007 e,

dunque, il rilascio a dote di tutte le piante sito di nidificazioni e di una area circolare interdotta al taglio di almeno 20 metri di raggio intorno alla pianta.

- precludere al pascolo l'area di intervento per un periodo di 6 anni, periodo necessario, nell'area di intervento, affinché i polloni raggiungano un'altezza tale da sfuggire ai morsi del bestiame.
- vietare scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo;
- salvaguardare, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile;
- allontanare le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale.
- vietare l'apertura di nuove piste forestali così come prescritto dalle norme di attuazione del Piano del Parco in vigore.

2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri